

PIANO TRANSIZIONE 5.0

<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0>

Il Ministro delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze decretano il **Piano Transizione 5.0** riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati **dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025**, gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui.

Sono agevolabili:

1) BENI MATERIALI E IMMATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e generare una riduzione dei consumi.

- a) beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo («Energy Dashboarding»).

2) BENI MATERIALI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Sono agevolabili fino a un importo massimo 900 euro/kWh.

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DI COMPETENZE UTILI ALLA TRANSIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all'impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito. Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione di cui al presente decreto:

- a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- b) le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;

- c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- d) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- e) i centri di competenza ad alta specializzazione;
- f) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence;
- g) gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

AGEVOLAZIONI:

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. L'ammontare del credito d'imposta varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi

QUOTE DI INVESTIMENTO	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per richiedere il credito d'imposta possono essere presentate dal **7 agosto 2024**.